

BOLLETTINO**DEL CENTRO STUDI DELL' I. N. A.****PUBBLICAZIONE MENSILE****DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: ROMA - VIA GREGORIANA, 41 - TELEFONO 64.043**

SOMMARIO: Le nuove stipulazioni sindacali a favore dei Produttori. - L'assicurazione sulla vita sottrae denaro all'agricoltura? - Il regolamento della Cassa di Previdenza per i produttori del III e IV grappo. - L'Assistenza Sanitaria. - Il testo dell'accordo per i produttori richiamati. - Il Federale di Bolzano al Litto e delle Assicurazioni. - Riflessi dei nuovi Codici sull'at'vità assicurativa. - Notiziario dell'Istituto.

Le nuove stipulazioni sindacali a favore dei Produttori

Il 25 marzo le Federazioni Nazionali Fasciste degli Agenti e dei Lavoratori delle Assicurazioni hanno stipulato due nuovi importanti contratti collettivi (di cui riportiamo più oltre i testi) per il trattamento economico dei produttori del terzo gruppo richiamati alle armi e per la costituzione ed il funzionamento delle Casse Aziendali di Previdenza previste dagli art. 9 e 10 del contratto collettivo stipulato il 25 maggio 1939-XVII, per i produttori del terzo e quarto gruppo.

Si tratta di una nuova e notevole manifestazione dello spirito di collaborazione che anima le categorie contraenti e specialmente quella degli agenti che sanno comprendere le necessità proposte dalla solerte attività della organizzazione dei Lavoratori.

La disciplina sindacale dei produttori, nel quadro della politica sociale del Regime ha per apprezzabile risultato finale un maggiore attaccamento del lavoratore alla azienda, in corrispettivo dei maggiori benefici che ottiene. Nè potrebbe essere altrimenti quando dobbiamo rilevare come i produttori, che fino a due anni fa non avevano nessun contratto, sono giunti ad avere un trattamento economico per il richiamo alle armi, realizzandosi in tal modo uno stato di doverosa comprensione verso chi lascia il lavoro per servire la Patria.

Rilevato questo sul valore morale e sociale dei nuovi contratti, riteniamo utile soffermarci ad illustrare brevemente il regolamento delle Casse di previdenza che vengono costituite presso la Direzione di

ogni *Impresa assicurativa*, per i produttori dipendenti dagli agenti e dai sub-agenti in appalto di ciascuna organizzazione periferica.

Diciamo subito che, nel caso in cui Agenti e Produttori lavorino per una impresa e per altre società con essa collegate, la Cassa va costituita presso una sola delle imprese del gruppo e ciò allo scopo di realizzare quella utile unità di gestione, che aveva già consigliata la costituzione della Cassa di previdenza per ogni complesso di impresa.

La Cassa ha due scopi principali:

1) realizzare il trattamento di previdenza previsto dal capoverso dell'art. 9 del contratto 25 maggio 1939-XVII.

A tal uopo la Cassa viene alimentata col contributo complessivo 5,50% delle provvigioni liquidate, corrisposto dalle Agenzie e dai Produttori [art. 3 lett. a), b) d) e)] il quale verrà attribuito al conto individuale di ogni iscritto. Le percentuali del 2 e de 3,50 vanno calcolate sul 70% delle provvigioni liquidate al Produttore.

2) accantonare fin dall'inizio del rapporto di collaborazione, l'indennizzo dei 15/30 per ogni anno di attività esplicata, dovuto al momento della cessazione.

Per questo scopo i versamenti di cui alla lettera c) di detto art. 3 sono fatti esclusivamente dagli Agenti dai sub-agenti.

Poichè il contratto dei Produttori è entrato in vigore il 1° luglio 1939-XVII, da tale data ha effetto il trattamento di previdenza e la decorrenza del versamento del contributo del 3,50% da parte delle Agenzie. I Produttori invece sono tenuti al versamento del loro 2% soltanto dal 1° gennaio 1941-XIX.

Le imprese sono impegnate, in forza dell'art. 8, a corrispondere sulle somme accantonate l'interesse del 5% annuo, ciò che permetterà il migliore funzionamento della Cassa, la cui gestione è peraltro gratuita.

Il conto individuale del Produttore, allo scopo di garantire quanto meglio possibile il raggiungimento del vero fine di previdenza, non può essere liquidato prima del 60° anno di età, anche se il produttore sia passato ad altra azienda, tranne che nel caso di lunga disoccupazione (art. 8).

Invece il conto individuale dell'Agenzia viene liquidato, con gli eventuali conguagli, al Produttore in caso di risoluzione del rapporto. In proposito l'art. 10 precisa che il diritto all'indennizzo già previsto dal contratto collettivo del 1939, viene riconosciuto anche nel caso di dimissioni, nella misura di un terzo, della metà o del totale, dopo 15 anni di attività, a seconda che il produttore abbia compiuti rispettivamente i 50, 55 o 60 anni di età. Nel caso di premorienza o di invalidità perma-

nente prima del 60° anno, verranno immediatamente liquidati tanto il conto individuale del Produttore, quanto quello dell'Agenzia, per la corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 5 del contratto collettivo 25 maggio 1939-XVII.

La Cassa è retta da un Comitato composto di due rappresentanti degli Agenti (tra i quali deve scegliersi il presidente) e di due rappresentanti dei Produttori: alle sue sedute potrà partecipare un rappresentante dell'impresa presso la quale la Cassa è costituita.

L'organizzazione sindacale del Regime ha concretato ormai la previdenza per i Produttori. La disciplina nazionale e di categoria vuole che ciascuno al suo posto compia sempre tutto il proprio dovere.

Il trattamento per i richiamati e la previdenza per i produttori sono due realizzazioni che riaffermano, nel campo aziendale, la esistenza di una feconda solidarietà nazionale tra le forze economiche e le forze armate, tutte saldamente coalizzate nello sforzo supremo per la conquista della vittoria.

L'assicurazione sulla vita sottrae denaro all'agricoltura?

La domanda che pongo in testa a queste brevi note mi è suggerita da una obiezione che è stata fatta ad uno dei nostri « produttori », proprio da uno di quei « tecnici » agricoli che S. E. Tassinari, nella sua circolare, ha invitati a favorire la diffusione della previdenza assicurativa fra gli agricoltori.

Potremmo trincerarci dietro le ragioni generali che consigliano la previdenza: esse sono uguali per tutti: agricoltori, industriali, professionisti e si concretano in questi brevi termini: « accantonare, in misura uguale, per un dato numero di anni, una determinata somma per la formazione di un dato capitale, al termine stabilito o, in caso di premorienza, immediatamente a favore di chi resta, per poter opportunamente provvedere a casi

imprevisti o alla soluzione di dati problemi ».

Ma accettiamo volentieri l'invito a discutere un problema concreto, quale è quello che in modo particolare riguarda gli agricoltori.

In questo caso si dice: gli agricoltori accantonino, anno per anno, in modo uniforme, per un numero fisso di anni una determinata somma per formare il capitale di esercizio per la loro azienda, per provvedere a determinate opere di miglioramento senza ricorrere a prestiti, per acquistare superfici di terreno occorrenti a proporzionare la estensione del fondo ai bisogni della famiglia, ecc.; colla assicurazione vita — a differenza dell'ordinario risparmio — l'agricoltore troverà, se in vita, il capitale che si è proposto di formare: in caso di morte esso andrà imme-

diatamente a favore di quelli che rimarranno. Ed ecco l'obiezione: *ciò facendo voi sottraete del capitale liquido all'agricoltura!*

Chi fa l'obiezione evidentemente non sa che per formare un capitale di 1000 lire, ricavabile dopo 20 anni o immediatamente in caso di premorte, occorrono 50 lire all'anno, su per giù a seconda dell'età dell'assicurato.

Calcolando che, per le spese di esercizio, occorrono all'incirca lire 1000 all'anno, per ettaro, di capitale liquido, è chiaro che l'assicurazione vita sottrarrà il 5 % all'incirca di esso: non è evidentemente una cifra che possa... compromettere le sorti dell'agricoltura.

Di fronte a tale modesta sottrazione resta la formazione di un capitale certo e una provvidenza pure certa; mentre ne riesce economicamente rafforzata l'azienda rurale per una disponibilità futura di capitale, ne risulta difesa la famiglia rurale nel suo « domani ».

Ma anche questa idea di una sottrazione di capitale liquido all'agricoltura sostanzialmente, all'esame più scrupoloso, risulta falsa e contraria alla verità.

Chi versa annualmente un capitale, per formarne uno maggiore, ad una Compagnia di assicurazione — tanto più se si tratta dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni — non si può dire che lo distolga dall'azienda indefinitamente. — Lo accumula semplicemente, con metodo e con continuità.

A partire dal terzo anno il capitale accumulato, in maniera crescente anno per anno, è utilizzabile ogni qual volta l'agricoltore lo voglia.

Non è abbastanza conosciuto ed apprezzato il meccanismo del « prestito su polizza »: l'assicurato cioè, proporzionalmente a ciò che ha versato,

può, in caso di bisogno, attingere denaro alla propria polizza.

E' ciò che lo scrivente ha fatto e fa sempre chiedendo *prestiti* sulle proprie somme per acquistare concimi, sementi, ecc., e riversando al raccolto i denari.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni ha accordato ed accorda un tasso di favore per le somme prese a prestito per fare fronte a spese di esercizio dell'azienda agricola.

Il che vuol dire che questo danno di una sottrazione di denaro all'agricoltura in effetti non esiste: rimane soltanto di reale la formazione di un nuovo capitale che non si sarebbe mai formato.

La superiorità della previdenza assicurativa sull'ordinario risparmio sta proprio in questi fatti indiscutibili: 1) una regolarità pluriennale di accantonamenti di denaro, mantenuta tale per il vincolo di condizioni severe di « polizza », che non esiste nel risparmio ordinario; 2) una disponibilità, su per giù uguale, in caso di bisogno, del denaro accantonato (prestiti su polizze); 3) garanzia del capitale assicurato ugualmente viva anche se i premi versati siano in grande parte utilizzati, cioè presi a prestito!

Gli agricoltori, che sanno bene ragionare, non possono avere dubbi sulla utilità di un atto che è loro consigliato, proprio dal più alto Gerarca dell'agricoltura nazionale!

MARIO CASALINI

— Chi è il niù gran nemico dell'assicurazione? L'amore del paradosso?

No è l'ignoranza ed è sull'ignoranza del pubblico in materia di assicurazione, che speculano coloro che minacciano di distruggere senza il beneficio di nessuno l'opera sociale delle assicurazioni.

Il regolamento della Cassa di Previdenza per i produttori del III e IV gruppo

Tra la Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione e di credito e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle aziende di assicurazione, in conformità a quanto convenuto col contratto collettivo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazione stipulato il 25 maggio 1939-XVII e pubblicato per estratto nella « Gazzetta Ufficiale » del 12 dicembre 1939-XVIII, considerato che per i produttori dei gruppi I e II il contratto collettivo di cui sopra prevede che il trattamento di previdenza è quello stabilito per gli impiegati delle agenzie o sub-agenzie; mentre per i produttori del III e IV gruppo deve istituirsi, in sostituzione di tale trattamento, un'apposita cassa di previdenza, hanno concordato il seguente regolamento della cassa di previdenza per i produttori del III e IV gruppo dipendenti da agenzie o sub-agenzie di assicurazione.

Art. 1. — *In applicazione del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazione, stipulato il 20 maggio 1939-XVII, e pubblicato per estratto nella « Gazzetta Ufficiale » del 12 dicembre 1939-XVIII e per intero nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 15 ottobre 1939-XVIII, fasc. 216, alleg. 1763, è costituita la Cassa di previdenza per i produttori di assicurazione del III e IV gruppo. La Cassa avrà sede presso la Direzione dell'impresa alla quale appartengono*

gli agenti e i produttori interessati. Nel caso di imprese facenti parte di uno stesso gruppo finanziario la Cassa viene costituita presso una delle imprese del gruppo stesso, da determinarsi all'atto della costituzione. La gestione della Cassa è gratuita.

Art. 2. — *Sono iscritti alla Cassa di previdenza i produttori del III e IV gruppo, di cui al Contratto collettivo sopracitato, i quali possano far valere tale loro qualifica in base a lettera di nomina o di autorizzazione rilasciata secondo le norme del contratto stesso.*

Art. 3. — *I proventi della Cassa sono costituiti:*

a) *dai contributi delle agenzie (o sub-agenzie), nella misura del 3,50% delle provvigioni liquidate ai produttori del III e IV gruppo;*

b) *dai contributi dei produttori fissati nella misura del 2% delle provvigioni loro liquidate;*

c) *dai versamenti delle agenzie (o sub-agenzie) delle somme necessarie a costituire, a favore dei produttori del III gruppo, l'ammontare della indennità stabilita nell'art. 5 del Contratto collettivo sopracitato;*

d) *da eventuali versamenti volontari delle agenzie (o sub-agenzie), dalle quali i produttori dipendono o dalle imprese a favore dei produttori dipendenti dalle proprie agenzie appaltate. Tali versamenti, qualora la agenzia (o sub-agenzia) non disponga in modo diverso, saranno ripartiti in*

misura proporzionale ai singoli conti dei produttori iscritti alla Cassa;

e) da eventuali versamenti volontari dei produttori iscritti. I contributi di cui alla lettera a) e b) e la indennità di cui alla lettera c) saranno calcolati sul 70% delle provvigioni liquidate al produttore.

Art. 4. — Il contributo di cui al punto b) del precedente articolo 3, sarà trattenuto dal datore di lavoro al produttore stesso per la quota di sua spettanza all'atto delle singole liquidazioni. I contributi di cui ai punti a) e b) del precedente articolo 3 decorrono: per la agenzia (o sub-agenzia) dal 1° luglio 1939-XVIII; per il produttore dal 1° gennaio 1941-XIX. Alla fine di ciascun trimestre, il datore di lavoro aggiungerà, ai contributi trattenuti, i contributi a suo carico ed effettuerà regolare versamento delle somme complessive alla Cassa di previdenza, mediante elenchi nominativi. Per tali versamenti il datore di lavoro farà uso di appositi stampati forniti dalla Cassa, dandone in pari tempo notizia ai produttori interessati.

Art. 5. — Gli eventuali versamenti volontari di cui alla lettera d) del citato art. 3 saranno effettuati direttamente, dandone comunicazione ai beneficiari. Gli eventuali versamenti volontari di cui alla lettera e) dell'art. 2 del presente regolamento saranno effettuati dai produttori interessati, per il tramite della agenzia (o sub-agenzia) e saranno iscritti in ciascun conto individuale.

Art. 6. — Per ogni iscritto alla Cassa di previdenza sarà aperto un conto individuale che sarà alimentato dai contributi e dai versamenti di cui alle lettere a) b) d) ed e) dell'art. 3. En-

tro il mese di marzo di ciascun anno sarà dalla Cassa comunicata ad ogni iscritto la situazione dei conti di cui sopra, redatta al 31 dicembre dell'anno precedente. Analoga comunicazione sarà trasmessa in copia alla agenzia (o sub-agenzia) dalla quale il produttore dipende. Qualora entro due mesi dall'invio di tale estratto, che deve essere rimesso con lettera raccomandata, non vengano avanzate obiezioni, l'estratto conto si intenderà approvato.

Art. 7. — I contributi da versarsi alla Cassa di cui al punto c) dell'articolo 3 saranno accantonati in singoli conti relativi a ciascun produttore ed intestati all'agenzia (o sub-agenzia) che effettua il versamento. Qualora, all'atto della liquidazione del produttore, le somme accantonate e i relativi interessi siano pari alla somma effettivamente dovuta in base all'art. 5 del Contratto collettivo sopracitato, le somme in parola saranno corrisposte integralmente al produttore, previo benessere dell'agente (o sub-agente). Nel caso in cui le somme accantonate risultino inferiori, l'agente, (o sub-agente) provvederà ad integrarle fino al raggiungimento della cifra dovuta, mentre gli sarà rimborsata la eccedenza nell'ipotesi contraria.

Art. 8. — Sulle somme accantonate sarà corrisposto dall'impresa, presso la quale la cassa è costituita, l'interesse non inferiore al 5 % annuo.

Art. 9. — Il conto degli iscritti alla Cassa, di cui all'art. 6 del presente regolamento, non potrà essere liquidato prima del 60° anno di età dell'iscritto. L'iscritto manterrà in vigore tale suo conto, anche se trasferisca la propria attività produttiva da una ad altra

agenzia (o sub-agenzia) della stessa azienda o ad altra azienda. Il trasferimento dovrà essere reso noto alla Cassa a cura dell'iscritto. Nel caso di trasferimento ad altra azienda si farà luogo al trasferimento del conto. In caso di cessazione del rapporto prima del 60° anno di età, qualora l'iscritto resti privo di occupazione, trascorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto e perdurando lo stato di disoccupazione, si farà luogo alla liquidazione del conto in cui all'art. 6.

Art. 10. — Il conto di cui all'articolo 7 del presente regolamento sarà liquidato al produttore in caso di risoluzione del rapporto con l'agenzia (o sub-agenzia) dalla quale tale conto fu costituito. Al produttore dimissionario le indennità di cui all'art. 7 del presente regolamento competono solo ove abbia compiuto almeno 15 anni di attività presso l'agente (o sub-agente) dal quale si dimette, e nella seguente misura: a) se abbia compiuto i 50 anni di età — un terzo dell'indennità totale; b) se abbia compiuto i 55 anni d'età — metà di detto indennizzo; c) se abbia compiuto i 60 anni di età — l'intero indennizzo. Dalle liquidazioni di cui al presente articolo sarà dedotto quanto eventualmente dovuto dal produttore all'agente (o sub-agente).

Art. 11. — In caso di risoluzione in tronco per giusta causa, nulla sarà dovuto al produttore per il conto di cui all'art. 7 e per i versamenti del datore di lavoro di cui alla lettera a) dell'articolo 3.

Art. 12. — In caso di premorienza dell'iscritto o di invalidità permanente prima del 60° anno, i conti di cui agli artt. 6 e 7 saranno liquidati immediatamente agli aventi diritto.

Art. 13. — La Cassa è retta da un Comitato composto: a) da due membri designati dalla Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione e di credito, di cui uno assume la carica di presidente; b) da due membri designati dalla Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle aziende di assicurazione. I membri di cui sopra devono essere scelti fra elementi facenti parte del complesso aziendale. Alle sedute del Comitato potrà partecipare, ove creda, un rappresentante dell'impresa presso la quale la Cassa è costituita.

Art. 14. — Il Comitato sovrintende alla gestione della Cassa secondo le direttive che gli saranno concordemente impartite dalle Federazioni nazionali stipulanti il presente Contratto.

Art. 15. — Il presente Contratto ha durata uguale a quella del Contratto collettivo 25 maggio 1939-XVII per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazione.

" L' Assistenza Sanitaria "

(Sommario del fascic. N. 2, 15 aprile 1941-XIX)

1. Studi e ricerche di medicina delle Assicurazioni Vita - Dott. M. Biasotti: La diagnosi differenziale e la prognosi delle ematurie nella pratica assicurativa. - 2. Indagini di statistica medica - Prof. M. Vele: Le cause di sinistro fra donne assicurate dell'I.N.A. - 3. Medicina legale delle Assicurazioni Vita - dott. A. STARNA: L'elemento psicologico della malafede nella giurisprudenza e nella legislazione Assicurativa. - 4. Semiotica di Medicina delle Assicurazioni Vita - dott. T. RICCIOTTI: Costole cervicali soprannumerarie e loro importanza in rapporto all'esame clinico-radiologico dell'apparato respiratorio. - 5. Dalla pratica assicurativa. - 6. Notiziario. - 7. Dai Per'odici. - 8. Pubblicazioni ricevute. - 9. Vuoti nelle file dei nostri medici fiduciari. - 10. Provvidenze Sanitarie a favore degli Assicurati dell'INA.

Il testo dell'accordo per i produttori richiamati

L'anno millenovecentoquarantuno XIX, il giorno 25 marzo, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione e di credito, rappresentata dal Commissario ministeriale, avv. Giacomo Martignone, e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle aziende di assicurazione rappresentata dal reggente comm. Raffaele Sorangelo, assistito dal Segretario del Sindacato nazionale produttori di assicurazione, dott. Alberto Ercole Troilo;

riaffermato il principio che ai produttori del III gruppo, ai quali non compete la qualifica impiegatizia a norma del vigente contratto collettivo di assicurazione, stipulato il 25 maggio 1939-XVII, non può applicarsi il trattamento previsto dalle disposizioni di legge in vigore per gli impiegati richiamati alle armi;

considerata l'opportunità di agevolare nelle contingenze attuali la condizione di tale gruppo di produttori che interrompono la propria attività per servire la Patria in armi;

si è convenuto quanto segue:

Art. 1. — Ai produttori del III gruppo richiamati alle armi sarà corrisposto da parte della agenzia o sub-agenzia dalla quale dipendono:

a) un assegno di L. 1.500 da pagarsi all'atto del richiamo e per una volta sola al produttore che rivesta il grado di ufficiale;

b) un assegno mensile di L. 300, più un assegno mensile di L. 50, per ogni figlio, al produttore che riveste il grado di sottufficiale;

c) un assegno mensile di L. 500, più un assegno mensile di L. 50, per ogni figlio, al produttore richiamato come militare di truppa.

Art. 2. — Il presente accordo decorre dal 1-1-1941-XIX ed avrà la durata per tutto il periodo dell'attuale stato di guerra.

Il Federale di Bolzano al Littore delle Assicurazioni

Il Segretario Federale della Provincia di Bolzano ha inviato al camerata Ennio Campagnari il seguente telegramma:

« Esprimoti vivo compiacimento brillante vittoria da te conseguita nei Litto-



riali del Lavoro anno diciannovesimo - Federale Passalacqua ».

Il Federale ha poi voluto ricevere Ennio Campagnari alla Casa Littoria per rinnovargli di persona i suoi rallegramenti.

Ripetiamo al valoroso collaboratore dell'I. N. A. le nostre più vive congratulazioni estendendole doverosamente anche alla Agenzia Generale di Bolzano che ha il vanto di tenere a capo della sua organizzazione il Littore vincitore delle gare Littoriali per le Assicurazioni.

Riflessi dei nuovi Codici

sull'attività assicurativa

Mentre la forza riparatrice delle armi cancella e trasforma sotto i nostri occhi quella costruzione artificiosa, a base d'ingiustizie sociali e di corruzione politica, che da vent'anni affliggeva i popoli d'Europa, è particolarmente utile e doveroso ricordare che, proprio allo scoppio del grande conflitto, il Regime Fascista iniziava la pubblicazione del nuovo *Codice Civile*, nel quale si esprime e si precisa la profonda rinnovazione spirituale e politica operatasi nella Nazione.

Ecco infatti le date di entrata in vigore dei libri finora pubblicati:

Libro delle persone - 1° luglio 1939.

Libro delle successioni e donazioni - 21 aprile 1940.

Libro della proprietà - 28 ottobre 1941.

Rimangono ancora da pubblicare, del *Codice Civile*, i Libri delle *obbligazioni*; *della tutela dei diritti*; *dell'impresa e del lavoro*.

E troverà certamente posto nel Libro delle obbligazioni la riforma del *Contratto di assicurazione*, della quale già da anni si avvertiva la necessità, e che si è venuta maturando, anch'essa durante il periodo fascista, nei vari progetti preliminari del 1921, del 1925, del 1935 e del 1940.

La Relazione Ministeriale al progetto del 1940 fissa alcuni punti fondamentali della riforma, i cui concetti principali sembrano essere i seguenti:

1) limitazione della riforma alle norme di *diritto privato*, lasciando che si sviluppino con maggiore rapidità di adattamento alle esigenze economiche e tecniche il così detto *diritto pubblico delle assicurazioni*, cioè gli istituti relativi alla creazione, esercizio e sorveglianza delle imprese;

2) distacco, dalle assicurazioni danni, dei rami speciali: assicurazioni marittime

e aeree che sarebbero regolate dal Codice della navigazione;

3) sviluppo delle norme comuni ai vari rami d'assicurazione, preferendo che le norme particolari dei singoli rami vengano regolate dalle polizze, in attesa che lo sviluppo dell'ordinamento corporativo permetta l'adozione di *polizze-tipo*;

4) carattere imperativo di alcune norme tutelatrici dell'assicurato di fronte alla secolare esperienza acquisita dalle imprese, quali: *limiti della irrevocabilità della proposta*; *dichiarazioni false, inesatte o reticenti*; *rischio putativo, aggravamento di rischio*; *durata e disdetta dei contratti*; *obbligo del pagamento del premio e sue conseguenze*.

Tuttavia, oltre alle disposizioni generali, il progetto prevede alcune norme fondamentali distinte per le *Assicurazioni contro i danni* e per le *Assicurazioni sulla vita*; come pure quelle per la Riassicurazione.

La nostra attenzione è particolarmente rivolta verso queste nuove disposizioni di legge, nel desiderio di veder regolate talune dibattute questioni, le quali hanno notevole ripercussione sulla pratica degli affari e quindi sullo sviluppo assicurativo; ma, nell'attesa, non è inopportuno soffermarsi a considerare che anche nei libri già pubblicati, in conseguenza del loro profondo contenuto sociale, vi sono innovazioni tali da avere riflessi non trascurabili sui possibili sviluppi della previdenza assicurativa.

Nel *Libro delle persone* è l'istituto della famiglia che domina, ed infatti su quattordici titoli che compongono il Libro ben dieci sono quelli che si occupano della parentela, del matrimonio, della filiazione, della patria potestà, della tutela, dell'emancipazione, dell'adozione, dell'affiliazione, ecc..

Innanzi ad una così vigorosa affermazione dell'unità del nucleo familiare e

dei diritti della figliolanza, conviene riconoscere che il principio della responsabilità dei genitori verso la famiglia ne risulta conseguentemente ingrandito.

L'istituzione del *patrimonio familiare*, introdotta nel nuovo codice con gli articoli 165-174, denota chiaramente la volontà del Legislatore che è quella di raggiungere « *il rafforzamento del nucleo familiare e il benessere della famiglia* » come è espressamente dichiarato nella Relazione Ministeriale.

Tale nuovo istituto, ammettendo l'inalienabilità dei beni costituiti in patrimonio familiare e la destinazione dei frutti a vantaggio della famiglia, si può ben definire un atto di previdenza in quanto limita la disponibilità dei beni costituiti in patrimonio familiare in vista di bisogni futuri della prole, specialmente in caso di morte dei genitori.

Esso è quindi un significativo invito che, sebbene riguardi coloro i quali hanno beni patrimoniali, è nondimeno molto eloquente anche per chi tali beni non possiede e che non meno degli altri ha il dovere di provvedere all'avvenire della prole, con speciale riguardo al caso di premorienza.

E come si potrebbe meglio adempiere a tale dovere se non mediante la previdenza assicurativa?

Inoltre l'atto di previdenza assicurativa può sorgere, a mio parere, come un valido ausilio o addirittura come integrazione al patrimonio familiare, se si considera che in caso di morte del genitore possono determinarsi bisogni imprevisi, tali da dover ricorrere alla speciale autorizzazione del Tribunale per alienare in parte il patrimonio familiare.

Tale eventualità sarebbe eliminata appunto mediante la riscossione provvidenziale di un capitale assicurato.

Ma indipendentemente da ciò, è ovvio che il dovere morale della previdenza risulta rafforzato dalla volontà del Legislatore e s'impone maggiormente all'attenzione di tutti.

E, conseguentemente, la nostra opera di propaganda, mentre acquisterà forza e prestigio dalla più viva coscienza dei doveri familiari, sarà essa stessa un valido strumento per risvegliare tale coscienza e tradurla in atti concreti.

Sotto questo aspetto, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ha l'innegabile vanto di aver saputo lumeggiare e divulgare da anni l'efficacia della previdenza assicurativa nei riguardi dello sviluppo demografico e della tutela del nucleo familiare.

Fu questo uno dei temi più interessanti proposti al Congresso Nazionale delle Assicurazioni Popolari in Venezia nel 1935, ed è un argomento che merita di essere più intensamente ripreso e propagandato nello sviluppo dei nostri piani di lavoro.

Oltre l'istituto del patrimonio familiare come mezzo di tutela della prole, vi è nel nuovo Codice una particolare previdenza a favore della *proprietà rurale*.

Provvede infatti il nuovo Codice, all'art. 37 del *Libro della proprietà* che « nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni, e nelle assegnazioni a qualunque titolo aventi per oggetto *terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura*, « e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi, non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità culturale ».

E, sempre secondo l'art. 37, « s'intende per minima unità culturale l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola, e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le buone regole della tecnica agraria ».

Tale disposizione mira, evidentemente, a garantire il sano e razionale sviluppo della nostra agricoltura, evitando quell'esiziale polverizzazione della proprietà rurale tante volte e inutilmente deprecata; e mira altresì a tutelare l'unità e il benessere della famiglia agricola.

Ma che cosa avverrà quando la numerosa figliolanza di una famiglia agricola dovrà far luogo alla costituzione di nuove famiglie, se queste non potranno vivere tutte insieme sulla stessa unità agraria, per l'insufficienza dell'unità stessa o per altre ragioni facili a prevedere?

Bisognerà, evidentemente, che il capo famiglia pensi tempestivamente ad ingrandire la sua proprietà, per far posto alle nuove famiglie che saranno costituite dalla sua figliolanza, o che queste nuove famiglie si decidano, per così dire, a sciamare e a formarsi un nuovo nido.

Ed ecco rivelarsi qui, con più chiara e nuova evidenza, l'opportunità e l'efficacia della previdenza assicurativa, da parte degli agricoltori, allo scopo di costituire in tempo i mezzi liquidi che sicuramente un giorno occorreranno per corrispondere ai figli, che formeranno nuove famiglie, la quota di proprietà facente parte della *minima unità culturale* non frazionabile in forza delle nuove disposizioni di legge.

E' un nuovo validissimo motivo che viene ad aggiungersi a quelli, già importanti, che indussero il Ministero dell'Agricoltura ad interessarsi della previdenza assicurativa per gli agricoltori, ed è, conseguentemente, un nuovo fecondo aspetto della nostra propaganda fra i rurali.

Vi è anzi da attendersi che l'Istituto Nazionale non lascerà sfuggire l'occasione per affiancare, come sempre, l'opera del Regime aiutando i rurali alla conservazione e al perfezionamento della proprietà fondiaria, nonchè alla tutela della famiglia.

Infine non si può tralasciare di osservare che il principio informatore di tutte le nuove disposizioni sulla proprietà implica un rafforzamento della responsabilità dal proprietario in vista dei fini sociali della sua funzione.

Lo spirito della Carta del Lavoro, che è stato posto a base della riforma legislativa, ha fatto sentire il suo potente influsso nel far sì che la proprietà privata, come l'iniziativa privata, venga concepita e tutelata quale funzione sociale, il che porta come conseguenza che il propieta-

rio debba considerarsi moralmente responsabile verso lo stato della sua attività amministrativa.

Il proprietario deve pertanto sentirsi obbligato alla più vasta tutela dell'integrità patrimoniale; ed una saggia opera di tutela comprende anche, evidentemente, la copertura assicurativa dei rischi elementari che possono colpire la proprietà.

In altri termini, è tempo di dire che la previdenza assicurativa, in tutte le sue forme, tanto sulla vita umana che per i danni alle persone e alle cose, non possa essere più considerata come un fatto d'interesse sociale, la quale, appunto perciò, viene seguita, sorvegliata e tutelata dallo Stato.

E se l'impresa assicuratrice, conscia della sua alta funzione, ha il dovere di perfezionarsi e di evolversi per rispondere sempre meglio alle finalità generali, non dev'esser meno imperioso per il singolo il dovere morale di praticare la previdenza assicurativa, per la tutela della famiglia, della sua persona, del suo patrimonio.

A questi principi dovrà informarsi, gradatamente, anche la funzione produttiva, la quale richiederà (come è già nell'intendimento della Corporazione) una rigorosa selezione degli elementi chiamati a svolgere il compito della produzione assicurativa, ed una più larga tutela sindacale di tutte le categorie che operano in questo vasto e delicato campo, siano essi Agenti Generali, che Agenti Locali o Produttori.

Dott. GIUSTINO CIMINALE
Agente Generale di Littoria

I diplomati del XVII Corso di Perfezionamento



Da sinistra a destra: Bertazzoli, Ungaro, Felici, La Porta, Sapuppo.

NOTIZIARIO DELL'ISTITUTO

I Corsi di perfezionamento

Il 29 aprile si è iniziato il XVII Corso di Perfezionamento al quale sono stati ammessi i seguenti allievi:

Bin dott. Giovanni, laureato di giurisprudenza, proveniente dalla Scuola di Addestramento di Treviso. - *Biondi Ercole*, proveniente dall'Agenzia Generale di Roma. - *Bousquet Mario*, proveniente dal Ramo Ordinarie della Direzione Generale I. N. A. - *Bruscalupi Pier Francesco*, Iscrizione al 2° Anno di Scienze Economiche e Commerciali, proveniente dalla Scuola di Addestramento di Firenze. - *Cerobotani Luigi*, proveniente dalla Scuola di Addestramento di Roma, Licenza Liceale classica. - *Fusco Guglielmo*, Servizio Ragioneria I. N. A. - *Gambirasi Guerrino*, 3° Liceo, proviene dalla Scuola di Addestramento di Roma. - *Malatesta Renato*, Abilitazione Magistrale, Proveniente dalla Scuola di Addestramento di Treviso. - *Raffuzzi Ettore*, Geometra, Proveniente dalla Scuola di Addestramento di Firenze.

Nei giorni 10 ed 11 aprile 1941-XIX nella sede del Centro studi, hanno avuto luogo gli esami del XVI Corso di Perfezionamento.

La Commissione, era composta a norma del R. D. L. 1380 del 21 giugno 1938-XVI dai Camerati: dott. Licata Vincenzo, Presidente, Delegato dell'Ispettorato Corporativo Circolo di Roma; cav. Oreste C'ani e comm. Mario Giustini, Delegati rispettivamente delle Unioni Interprovinciali di Roma dei Lavoratori e delle Aziende di Credito e Assicurazione; cav. prof. Annetto Puggioni, Direttore del Centro studi in assenza del cav. uff. Strucchi Giuseppe richiamato alle armi; avv. cav. Giovanni Galanti, insegnante designato dal Centro studi; cav. uff. Manlio Odevaine, insegnante designato del Centro Studi; oltre ai seguenti insegnanti a turno secondo le materie di esame: prof. avv. Giuseppe Fanelli, prof. dott. Fabio Marsella, gr. uff. avv. Roberti Roberto, dott. Alfonso Falzone, gr. uff. Foscolo Bargoni.

La Commissione ha proceduto alla seguente votazione e classifica: per l'abilitazione alla funzione di cui alla 2ª o 3ª categoria del contratto collettivo di lavoro 25 maggio 1939-XVII.

Rag. Carlo Felici della Direzione Generale, rag. Vittorio Emanuele La Porta, della scuola di Addestramento di Roma. Giuseppe Sapuppo.

Scuola di Addestramento di Catania; Davide Bertazzoli, proveniente dall'Agenzia Generale di Treviso; Salvatore Ungaro, proveniente dall'Agenzia Generale di Roma. Dott. Domenico Grimaldi, proveniente dalla Agenzia Generale di Napoli.

In base alla classifica di cui sopra, la Borsa di Studio di L. 500 intestata al rag. Gastone Bevilacqua è stata assegnata al rag. Carlo Felici.

Scuola di addestramento di Firenze

Il 15 aprile in Firenze si è riunita la Commissione esaminatrice della Scuola di Addestramento.

La Commissione ha proceduto alla seguente classifica: 1° Ettore Raffuzzi; 2° Pier Francesco Bruscalupi; 3° Angelo Credico; 4° Emilio Gazzo.

I Camerati Raffuzzi e Bruscalupi hanno avuta assegnata la Borsa di studio per frequentare il XVII Corso di Perfezionamento.

Scuola di addestramento di Treviso

Il 17 aprile in Treviso si è riunita la Commissione esaminatrice della Scuola di Addestramento.

La Commissione ha proceduto alla seguente classifica: 1° Francesco Fregonese; 2° Antonio Longhega; 3° dott. Giovanni Bin; 4° Giovanni Negroni; 5° Renato Malatesta.

La Borsa di studio per l'ammissione al XVII Corso di Perfezionamento è stata assegnata ai primi tre classificati. I Camerati Fregonese e Longhega non hanno potuto iniziare il Corso perchè richiamati alle armi.

Scuola di addestramento di Roma

Il 22 aprile in Roma si è riunita la Commissione esaminatrice della Scuola di Addestramento.

La Commissione ha proceduto alla seguente classifica: 1° Cerobotani Luigi; 2° Guerrino Gambirasi; 3° Alessandro Fanali; 4° Giovanni Carile.

I camerati Cerobotani e Gambirasi hanno avuta assegnata la Borsa di studio per frequentare il XVII Corso di Perfezionamento.

“È vietato abbonare direttamente o indirettamente all'assicurato o ai contraenti dell'assicurazione, integralmente o in parte la provvigione di acquisto,” [art. 2 della Legge 3 Giugno 1940-XVIII n. 761.

Coloro che contravvengono al divieto di concedere abboni sono soggetti ad una pena pecuniaria in misura non superiore al triplo della intera provvigione di acquisto [art. 6 della Legge 3 Giugno 1940-XVIII n. 761.

Direttore: FRANCESCO MELLI - Direttore Responsabile: GIOVANNI GALANTI

Tipografia Sallustiana (S. A.) — Roma - Piazza Graziosi N. 6 — Telefono 65-173



Corporate Heritage
& Historical Archives